Le risposte a interpelli

Tasso zero
Con la risposta a interpello 46/2023 l'agenzia delle Entrate chiarisce che la componente che una società paga a fronte di finanziamenti a tasso zero ha natura finanziaria e quindi è irrilevante ai fini Irap, anche se iscritta in bilancio in area caratteristica. La posizione va vista, però, anche alla luce dei precedenti documenti di prassi. Per la risoluzione 52 del 1996 il corrispettivo dovuto a fronte di un finanziamento a tasso zero non ha natura finanziaria. La risoluzione 71/1998 lo qualifica esente ai fini Iva ma afferma sempre che è a fronte di un'obbligazione di facere. Per la Cassazione 26122/19 è comunque un costo per servizi. La risposta 46/2023 afferma invece la natura finanziaria del costo (e quindi l'indeducibilità Irap) perché lo considera connesso al finanziamento a tasso zero. Ma il cambio di impostazione con la risposta a interpello 46 non sgombra del tutto il campo dalle incertezze anche perché non viene espressamente dichiarato il superamento delle precedenti pronunce

Riorganizzazione aziendale
Secondo la risposta a interpello 43/2023 dell'agenzia delle Entrate sono rispettivamente imponibili e deducibili i componenti positivi e negativi che emergono da una riorganizzazione aziendale di trasferimento del personale

Riorganizzazione aziendale: deducibili i costi di know how

Trasferimento di personale

La contabilizzazione per le imprese assicurative ne esclude l'impatto Irap

Sono rispettivamente imponibili e deducibili i componenti positivi e negativi che emergono da una riorganizzazione aziendale di trasferimento del personale. Ciò in base alla risposta a interpello 43/2023 delle Entrate.

Nell'ambito dell'uscita dal mercato italiano, un gruppo assicurativo ha riallocato il proprio personale fra le varie società del gruppo attraverso dei recessi e dei conferimenti di contratti di lavoro dipendente. L'istante specifica che non si è in presenza di ramo d'azienda e che il know how di ciascun dipendente non è tale da integrare le condizioni per l'iscrizione di un asset immateriale, dati presi per buoni dall'Agenzia. Nell'ambito della contabilizzazione di tali operazioni le società coinvolte registrano delle plusvalenze o dei costi (per il know how iscritto a conto economico) e chiedono chiarimenti sul trattamento di tali componenti ai fini Ires e Irap.

Per ciò che concerne la plusvalenza che emerge sia nel recesso che nel conferimento dei dipendenti, posto che la stessa è stata contabilizzata nella voce A5 di conto economico, ciò comporta la sua rilevanza ai fini Irap, oltre che Ires. Veniamo all'elemento di costo del know how registrato nelle due operazioni. Anche sulla base del parere dell'esperto contabile, non c'è spazio per una sua capitalizzazione ma deve considerarsi un onere dell'esercizio. Ciò tanto nel recesso quanto nel conferimento. La previa imputazione a conto economico del costo (articolo 109, comma 4, del Tuir) ne sancisce anche la deducibilità ai fini Ires. Ai fini Irap, invece, la componente negativa è considerata deducibile a condizione che confluisca in una voce rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

Per le imprese assicurative, invece, in base all'articolo 7 del Dlgs 446/97 poiché il costo è stato contabilizzato nella voce di conto economico «Conto non tecnico 8 altri oneri» non rileva ai fini Irap e non sarà quindi deducibile. È evidente, infatti, la semplificazione per le compagnie assicurative per le quali rileva ai fini Irap solo ciò che attiene al conto tecnico e, inoltre, non trova applicazione il principio di correlazione (circolare 27/E/2009).

—**A. Ge.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA